

Nota 8

Per esempio, nell'ambito della definizione delle liti fiscali pendenti prevista dalla legge n. 289/2002, il principio dell'errore scusabile era espressamente richiamato dall'art. 16, comma 9, secondo cui "in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio".